



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 144/15/CONS

**VOLTURA
ALLA SOCIETÀ MD ROMA S.r.l.
DELL'AUTORIZZAZIONE
PER LA DIFFUSIONE VIA SATELLITE DI PROGRAMMI TELEVISIVI
RILASCIATA ALLA SOCIETÀ ITIEMME S.r.l.
CON LA DELIBERA N. 226/14/CONS
(Programma DISCO CHANNEL)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 25 marzo 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la direttiva 91/263/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1991, concernente *il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità*, attuata con il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614;

VISTA la direttiva 99/5/CE del Parlamento e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante *le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazioni ed il reciproco riconoscimento della loro conformità*, attuata con il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;

VISTA la direttiva 2008/63/CE della Commissione, del 28 giugno 2008, relativa alla *concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni*, attuata con il decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198;

VISTA la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al *coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi*;

VISTA la legge 5 ottobre 1991, n. 327, di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con annesso, firmata a Strasburgo il 5 maggio 1989;

VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”* e, in particolare, gli articoli 46 e 47;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*;

VISTA la delibera n. 127/00/CONS, del 1° marzo 2000, recante *“Approvazione del regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/02/CONS;

VISTA la delibera n. 438/06/CONS, del 12 luglio 2006, recante *“Modalità di versamento del contributo di cui all’art. 6 dell’allegato al regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi approvato con la delibera n. 127/00/CONS”*;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante *“Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 220/11/CSP, del 22 luglio 2011, recante *“Regolamento in materia di accorgimenti tecnici da adottare per l’esclusione della visione e dell’ascolto da parte dei minori di film ai quali è stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico, di film vietati ai minori di diciotto anni e di programmi classificabili a visione per soli adulti ai sensi dell’articolo 34, commi 5 e 11 del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS;

VISTA la delibera n. 493/11/CONS, del 13 settembre 2011, con la quale la società One Sat S.r.l. (*omissis*) () è stata autorizzata a diffondere via satellite il programma televisivo denominato *“JUST ONE”*;

VISTA la delibera n. 226/14/CONS, del 19 maggio 2014, con la quale l’autorizzazione per la diffusione via satellite del programma televisivo denominato *“JUST ONE”* è stata volturata alla società Itiemme S.r.l. (*omissis*) (), con la nuova denominazione di *“DISCO CHANNEL”*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1) in data 18 febbraio 2015, la società MD Roma S.r.l. (*omissis*) (), con sede in Roma, Via Cassia n. 692, ha presentato istanza diretta ad ottenere l’adeguamento, a proprio favore, dell’autorizzazione per la diffusione via satellite del programma televisivo denominato “DISCO CHANNEL” (già “JUST ONE”), rilasciata alla società Itiemme S.r.l. con la delibera n. 226/14/CONS del 19 maggio 2014;

2) l’operazione in esame è stata posta in essere mediante rogito notarile stipulato in data 24 novembre 2014 (repertorio n. 13.957/raccolta n. 8856) e registrato a Roma in data 25 novembre 2014 presso l’Agenzia delle entrate al n. 24788-serie 1/T. Con tale atto, la società Itiemme S.r.l. ha ceduto alla società MD Roma S.r.l. il ramo d’azienda avente ad oggetto il complesso dei beni organizzati per l’esercizio dell’attività di diffusione del programma televisivo via satellite denominato “DISCO CHANNEL” (già “JUST ONE”), autorizzato con la delibera n. 226/14/CONS del 19 maggio 2014;

3) ai fini del procedimento *de quo*, la società MD Roma S.r.l., con la predetta istanza, e la successiva integrazione in data 25 febbraio 2015, ha prodotto la documentazione di cui all’art. 3 del regolamento approvato con la delibera n. 127/00/CONS e la copia dell’atto di cessione di ramo d’azienda, ha fornito i parametri tecnici di trasmissione aggiornati e le informazioni relative all’ubicazione degli apparati di *up-link* ed al fornitore della capacità trasmissiva;

4) con riferimento al programma televisivo in argomento, la società MD Roma S.r.l. ha reso noto che la denominazione del programma rimane invariata in “DISCO CHANNEL”, con la medesima tipologia di programmazione;

5) con lettera pervenuta in data 11 febbraio 2015, la società Itiemme S.r.l. ha formalmente comunicato la rinuncia all’autorizzazione alla diffusione via satellite del programma televisivo denominato “DISCO CHANNEL”, in favore, appunto, del predetto cessionario, la società MD Roma S.r.l.;

RITENUTO, con riferimento al trasferimento di proprietà del ramo d’azienda oggetto del presente procedimento, che la società MD Roma S.r.l. risulta essere munita dei requisiti di nazionalità per la società e dei requisiti soggettivi per i suoi amministratori previsti dall’art. 3 della delibera n. 127/00/CONS;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell’articolo 31 del *Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. L'autorizzazione alla diffusione via satellite del programma televisivo denominato "DISCO CHANNEL" (già "Just One"), rilasciata originariamente alla società One Sat S.r.l. con la delibera n. 493/11/CONS del 13 settembre 2011 e volturata alla società Itiemme S.r.l. con la delibera n. 226/14/CONS del 19 maggio 2014, è volturata alla società MD Roma S.r.l. (*omissis*) (), con sede in Roma, Via Cassia n. 692.

2. Il presente provvedimento mantiene la medesima durata di anni 6 (sei) di cui all'art.1, comma 2, della delibera n. 493/11/CONS del 13 settembre 2011, fino alla scadenza in esso indicata.

3. La presente delibera aggiorna e integra, da ultimo, la delibera n. 226/14/CONS del 19 maggio 2014.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente autorizzazione è notificata alla parte e inserita in apposito elenco sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 25 marzo 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani

ALLEGATO
all'autorizzazione per la diffusione di programmi televisivi via satellite
di cui alla Delibera N. 144/15/CONS del 25 marzo 2015
(omissis)